



COMUNE DI SANZENO

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE DA MANTENERE DALLE STRADE PER GLI IMPIANTI FRUTTICOLI, PER LE STRUTTURE DI SOSTEGNO E INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE INIBITE ALLA POSA DELLE RETI DI PROTEZIONE

Approvato con deliberazione consiliare n. 14/2019 di data 24/06/2019

Sommario

Art. 1	3
Definizioni.....	3
Art. 2	3
Oggetto del Regolamento	3
Art. 3	4
Ambito di applicazione del Regolamento	4
Art. 4	4
Distanze delle piante dalle strade	4
Art. 5	4
Modalità di posa in opera infrastrutture lungo le strade	4
Art. 6	5
Modalità di posa in opera dei tiranti in prossimità di opere di sostegno e/o protezione e canali e di posa in opera di qualsiasi altro componente dell'impianto agricolo	5
Art. 7	5
Modalità di rinnovo impianti frutticoli già dotati di pali di testata, di ganci di attacco, delle reti di protezione e qualsiasi componente dell'impianto agricolo	5
Art. 8	5
Modalità di calcolo delle distanze.....	5
Art. 9	6
Zone inibite alla posa delle reti di protezione	6
Art. 10.....	6
Provvedimenti sanzionatori.....	6
Art. 11.....	7
Efficacia del presente regolamento	7
Art. 12.....	7
Entrata in vigore del Regolamento	7

Art. 1 Definizioni

1. Con strada si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione dei veicoli (come definiti dall'articolo n. 47 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., di seguito denominato per brevità Codice della Strada) e dei pedoni. Può essere:
 - pavimentata;
 - non pavimentata;
 - pubblica (così come risultante dalle trascrizioni tavolari);
 - privata, ma gravata da un uso pubblico (così come risultante dalle trascrizioni tavolari);
 - privata, ma gravata da un uso pubblico di fatto, anche senza alcuna trascrizione.Le strade vengono così classificate:
 - A. strade a servizio delle aree agricole;
 - B. Strada Statale n. 43 dir., Strada Provinciale n. 24 e la S.P. n. 74;
 - C. la restante viabilità comunale.

2. Con ciglio strada si intende il confine stradale, così come definito dall'articolo 3, comma 10 del Codice della Strada. Qualora non diversamente identificabile, la larghezza della strada non potrà essere inferiore ai 2,50 metri, misurata partendo dal centro della strada stessa così come esistente nello stato di fatto e computando da ambo i lati 1,25 metri, indipendentemente se tutta o parte della strada sia pavimentata o meno. Qualora la strada fosse parzialmente o totalmente pavimentata (asfalto, lastre, altro materiale di copertura), il ciglio strada sarà costituito dal bordo esterno della pavimentazione.

3. Con impianti e relativi elementi accessori si intendono - a titolo esemplificativo - i pali di sostegno delle piantagioni, i pali sui quali sono installati gli irrigatori, gli elementi collocati sopra il suolo degli impianti irrigui a "goccia" o sottochioma, gli stacchi irrigui, i tiranti da palo a terreno e simili.

4. Reti di protezione, sono le infrastrutture messe in atto a protezione di qualsiasi coltura agricola fatta a livello aziendale (coltivazioni di superfici maggiori a 50 mq), come di seguito specificate a titolo esemplificativo:
 - a. Reti antigrandine;
 - b. Reti antideriva;
 - c. Reti antinsetto;
 - d. Teli antipioggia;
 - e. Serre e/o tunnel.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le distanze da mantenere dalle strade per gli impianti frutticoli e per le strutture di sostegno agli impianti sul territorio comunale di Sanzeno, allo scopo del corretto utilizzo e della salvaguardia delle strade così come definite dall'art. 1, comma 1 del presente regolamento e per la sicurezza della loro percorribilità.

2. Individua inoltre le zone inibite alla posa delle reti di protezione come definite dall'art.1 comma 4 del presente regolamento, a tutela del territorio comunale.

Art. 3

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale, fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 26 e seguenti del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

Art. 4

Distanze delle piante dalle strade

1. Lungo le strade, così come definite dall'art. 1, la distanza da mantenere dal ciglio della strada per la messa a dimora di piante non può essere inferiore a:
 - per piante a taglia bassa (fino a 3,00 m) non può essere inferiore a metri 1,5 (uno e mezzo);
 - per piante ad alto fusto (superiore a 3,00 m) non può essere inferiore a metri 3,0 (tre).
2. Le misure di cui al comma 1 devono essere rispettate anche in presenza di scarpate e opere di sostegno (muri, terre armate, gabbionate ecc.) a monte e/o a valle della carreggiata, con esclusione del caso in cui le piante vengano piantumate in prossimità di una scarpata o di un'opera di sostegno a valle della carreggiata e la loro altezza, a completamento del ciclo vegetativo, non superi la sommità della scarpata o dell'opera stessa.
3. Le piantagioni esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 495/92 possono essere mantenute a condizione che non provochino pericolo alla sicurezza della circolazione stradale.
4. E' fatto obbligo ai proprietari dei terreni a confine di strada di pubblico transito effettuare regolarmente il taglio dei rami che si propendono sulla strada, nonché di quelli che impediscono la visibilità della segnaletica stradale, garantendo una fascia di rispetto non inferiore a 0,50 m sempre libera. L'amministrazione comunale, in caso di inadempienza da parte del proprietario, ha facoltà di procedervi direttamente. La responsabilità civile e penale per danni a persone, cose o veicoli causati da piante che invadono con i loro rami lo spazio fisico della strada è a totale carico del proprietario o affittuario del fondo agricolo.
5. Il proprietario e/o il conduttore ha l'obbligo di mantenere la sede stradale in condizioni di sicurezza e pulizia, durante tutto l'arco della campagna agricola.

Art. 5

Modalità di posa in opera infrastrutture lungo le strade

1. Sono considerate infrastrutture agricole tutto quanto necessario alla coltivazione del fondo: pali, tiranti, reti di protezione, ecc.
2. Lungo le strade, i tiranti di sostegno dei pali di testata, i pali di testata sorretti con il sistema a piantone, nonché i pali e i tiranti di testata a sostegno delle reti antigrandine devono essere messi in opera ad una distanza minima di metri 1,50 (uno e mezzo) dal ciglio della strada. I tiranti dovranno essere adeguatamente segnalati con una guaina plastica di protezione colorata, di diametro non inferiore a centimetri 6,00 (sei), fino all'altezza di metri 1,50 (uno e mezzo) dal terreno.

3. Lungo le strade, per i filari posti in senso longitudinale e parallelo alla sede stradale, eventuali tiranti intrafila e/o di sostegno delle reti antigrandine devono essere messi in opera ad una distanza minima di metri 1,00 (uno) dal ciglio della strada ed essere adeguatamente segnalati con una guaina plastica di protezione colorata, di diametro non inferiore a centimetri 6,00 (sei), fino all'altezza di metri 1,50 (uno e mezzo) dal terreno.

Art. 6

Modalità di posa in opera dei tiranti in prossimità di opere di sostegno e/o protezione e canali e di posa in opera di qualsiasi altro componente dell'impianto agricolo

1. In presenza di opere di sostegno e/o di protezione a valle della carreggiata l'ancoraggio dei tiranti può essere effettuato sul manufatto a terra.
2. In presenza di opere di sostegno e/o di protezione a monte della carreggiata, i tiranti possono essere ancorati all'interno del manufatto, con assoluto divieto di posa di ganci e/o ancoraggi sulla sommità e sul lato frontestrada dell'opera.
3. La posa di eventuali tiranti in prossimità di canali a cielo aperto aventi la funzione di raccogliere l'acqua piovana proveniente dai fondi e/o dal manto stradale deve essere effettuata ad una distanza minima di metri 1,00 (uno) dal manufatto e non deve in alcun modo danneggiarne o comprometterne la funzionalità.
4. La fascia esterna della proprietà privata verso la sede stradale può essere delimitata con cordonata a raso e deve essere tenuta libera da qualsiasi ingombro. La messa in opera, lungo le strade, anche se temporanea, di sassi, cippi, pali sui quali sono stati installati gli irrigatori, elementi collocati sopra il suolo degli impianti "a goccia", stacchi degli impianti irrigui e di qualsiasi oggetto amovibile, di qualsiasi materiale e dimensione deve garantire la sicurezza degli utenti e deve mantenere la distanza dal ciglio della strada di metri 1,00 (uno). E' vietato in ogni caso l'uso di materiali taglienti ed acuminati che possano arrecare danno e pericolo agli utenti della strada.

Art. 7

Modalità di rinnovo impianti frutticoli già dotati di pali di testata, di ganci di attacco, delle reti di protezione e qualsiasi componente dell'impianto agricolo

1. Nel caso di rinnovo degli impianti frutticoli già dotati delle strutture di sostegno e/o reti di protezione, le piante, i pali ed i tiranti che non rispondono alle distanze definite dal presente Regolamento devono essere adeguati ai nuovi parametri.

Art. 8

Modalità di calcolo delle distanze

1. La distanza minima dalle strade va misurata in proiezione orizzontale.
2. Il computo delle distanze per la messa a dimora di piante, per la messa in opera di pali e tiranti di sostegno dei filari e degli impianti antigrandine e per la costruzione/ricostruzione da parte di

privati di muri o opere di sostegno e di contenimento lungo le strade asfaltate, viene calcolato dal confine dell'asfalto.

3. Il computo delle distanze per la messa a dimora di piante, per la messa in opera di pali e tiranti di sostegno dei filari e delle reti di protezione e per la costruzione/ricostruzione da parte di privati di muri o opere di sostegno e di contenimento lungo le strade prive di asfalto viene calcolato a confine della carreggiata esistente o in uso quando la sede stradale abbia già una carreggiata di larghezza pari a metri 2,50 e in caso contrario, con l'ausilio del Servizio Tecnico Comunale, tenendo conto delle misure risultanti dalle mappe catastali.
4. In presenza di canali a cielo aperto aventi la funzione di raccogliere l'acqua piovana proveniente da fondi e/o dal manto stradale, il computo della distanza viene calcolato dal lato più vicino al fondo privato.

Art. 9

Zone inibite alla posa delle reti di protezione

1. E' fatto divieto di posare reti di protezione nella zona del centro storico, così come definita ed individuata dal PRG (Piano Regolatore Generale) comunale vigente.
2. Al di fuori della zona sopraccitata, le reti di protezione non possono essere realizzate ad una distanza inferiore a metri 30 (trenta) dagli edifici.
3. Solo per il presente articolo, i terreni edificabili, così come definiti ed individuati dal PRG (Piano Regolatore Generale) comunale vigente, sono parificati agli edifici.
4. Il presente articolo non ha validità per l'edificio caratterizzante la cooperativa AVN, il depuratore provinciale e il C.R.M.
5. Si deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo per le barriere antideriva artificiali, purché siano mobili, non rimangano aperte per più di 12 ore/giorno e siano di colore verde.
6. Per le reti di protezione già esistenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento, l'adeguamento deve essere effettuato al momento del rinnovo delle reti di protezione, o al massimo entro 15 (quindici) anni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
7. Le aziende agricole e/o i proprietari dei terreni agricoli rientranti nelle fasce di rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo, possono chiedere la deroga entro 60 gg dall'approvazione del presente regolamento dando atto che le motivazioni della richiesta di deroga devono trovare il proprio presupposto nel periodo antecedente l'approvazione del presente regolamento. L'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale dopo aver vagliato le eventuali richieste e la rispettiva documentazione. Rimane ferma la condizione prevista al comma 6.

Art. 10

Provvedimenti sanzionatori

1. Chiunque violi le disposizioni previste dal presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) e sarà fatto obbligo ai trasgressori di riportare gli impianti frutticoli e le strutture di sostegno alle distanze sancite dagli articoli 3, 4, 5 del presente Regolamento.

2. L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm (art. 16 "Pagamento in misura ridotta").

Art. 11

Efficacia del presente regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno la stessa efficacia delle disposizioni previste nel regolamento edilizio comunale e pertanto questo Regolamento deve considerarsi a tutti gli effetti un allegato al Regolamento Edilizio.

Art. 12

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 6 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige - Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 .